



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

**ISTITUZIONE DEL
“GARANTE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’
PERSONALE DEL COMUNE
DI CHIETI”.-**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 3 giugno 2013, n. 508.-

**Comune di Chieti**

Segreteria Generale

Regolamento**Garante dei diritti delle persone private della libertà personale**

Articolo 1**Istituzione garante dei diritti delle persone private
della libertà personale**

Nell'ambito del Comune di Chieti è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Chieti, di seguito denominato "Garante".

Articolo 2

Il Consiglio Comunale nomina il Garante scegliendolo tra persone di indiscusso prestigio nel campo delle scienze giuridiche e/o dei diritti umani, delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale.

Il Garante resta in carica per 5 (cinque) anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, comma 1, del TUEL. Il Garante può essere altresì revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.

Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3**Compiti del Garante**

Il Garante:

- a) promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di

fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Chieti, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

- b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici in caso di segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale;
- d) può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni;
- e) segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- f) promuove con gli istituti di pena, gli organi e gli uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Articolo 4

Relazione agli organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle commissioni consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione annuale.

Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti e alle associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Articolo 5
Strutture e personale

Il Garante svolgerà il suo compito con l'assistenza di un ufficio dell'amministrazione comunale che sarà istituito con una successiva deliberazione di Giunta.

Per l'anno in corso non è previsto alcun rimborso al Garante. Tale rimborso, inteso come rimborso spese, sarà assicurato a partire dal 2014 per un importo massimo di euro1000 (mille) all'anno.

ooooooo